

DELIBERAZIONE 21 GENNAIO 2025
12/2025/R/COM

INTERVENTI DI CHIARIMENTO E INTEGRAZIONE A “LA BOLLETTA DEI CLIENTI FINALI DI ENERGIA” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 315/2024/R/COM

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1324^a riunione del 21 gennaio 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica;
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE;
- la direttiva 2023/1791 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull’efficienza energetica;
- il regolamento 2016/1952 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 recante “Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché’ recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”;
- il Quadro strategico dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per il triennio 2022-2025, approvato con la deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico 2022-2025);

- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e, in particolare, l’Allegato A, recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità del 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e in particolare l’Allegato A, recante “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura” come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com e in particolare l’Allegato A recante “Disciplina delle offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale” come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e in particolare l’Allegato A, recante il “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” come da ultimo modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 17 febbraio 2021, 53/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2023, 516/2023/R/com (di seguito: deliberazione 516/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel e in particolare l’Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (TIT 2024-27)”, nonché l’Allegato B, recante “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica (TIME 2024-27)”;
- la deliberazione 23 luglio dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com (di seguito: deliberazione 315/2024/R/com) e, in particolare, l’Allegato A, recante “La bolletta dei clienti finali di energia”;
- i materiali del Tavolo tecnico convocato dagli Uffici dall’Autorità con le associazioni rappresentative degli operatori in data 11 dicembre 2024 (di seguito: Tavolo Tecnico dell’11 dicembre).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h)), ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo “*la massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali*” (articolo 2, comma 12, lettera l));
- a tali competenze sono riconducibili anche gli interventi – adottati dall’Autorità sin dalla liberalizzazione dei settori – volti ad assicurare e rafforzare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse dalla bolletta, obiettivo sempre più prioritario tra le misure adottate dall’Autorità a tutela del cliente finale, anche in vista del superamento della tutela di prezzo come stabilito dalla legge 124/2017;
- con il Quadro Strategico 2022-2025, tale orientamento è stato ulteriormente rafforzato dall’obiettivo individuato dall’Autorità di promuovere il funzionamento efficiente del mercato retail nonché, in coerenza con gli orientamenti europei, la crescente partecipazione attiva del consumatore, senza venir meno alle necessarie tutele (obiettivo strategico OS23).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 315/2024/R/com, l’Autorità ha approvato “La bolletta dei clienti finali di energia” (di seguito anche: nuova disciplina), riformando le precedenti previsioni di cui alla deliberazione 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0) in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione con l’obiettivo di rendere le bollette, nonché le informazioni ivi contenute, dei clienti finali più semplici, comprensibili e uniformi;
- in vista della imminente rimozione dei vigenti servizi di tutela, nonché della definizione delle condizioni di fornitura destinate ai clienti vulnerabili come definiti dalla normativa vigente, infatti, con la deliberazione 516/2023/R/com, l’Autorità aveva avviato un nuovo procedimento di aggiornamento della regolazione della Bolletta 2.0 con l’obiettivo di renderla più aderente al nuovo contesto di mercato. Tale procedimento è stato altresì sottoposto all’Analisi di impatto della regolazione (AIR) al fine di permettere, da un lato, la più ampia partecipazione al procedimento da parte di tutti i soggetti interessati (i c.d. *stakeholder*) e, dall’altro, una valutazione più ampia e approfondita delle diverse opzioni regolatorie prospettate;
- dopo ampia consultazione, nonché un’indagine demoscopica svolta *ad hoc* su un campione di circa 2000 famiglie, l’Autorità ha approvato la nuova disciplina della bolletta dei clienti finali, disponendo a tal fine una nuova struttura della bolletta articolata nei due documenti regolatori seguenti:
 - il primo è costituito dalla c.d. Bolletta sintetica, contenente:
 - a) il **Frontespizio Unificato**, inteso come prima pagina universale della bolletta di tutti i clienti finali, che comprende un insieme circoscritto di informazioni-chiave, definite dall’Autorità;

- b) lo **Scontrino dell'energia**, uno schema semplice e comprensibile che espone gli importi fatturati in sostituzione della vigente classificazione in voci di spesa “per destinazione” e che fornisce le informazioni relative alla formazione degli importi nella logica quantità per prezzo (o “prezzo medio” dove rilevante);
- c) il **Box dedicato all'offerta**, contenente le informazioni funzionali a rendere intellegibili le caratteristiche e l'applicazione dell'offerta sottoscritta;
- d) gli **Elementi informativi essenziali** con elementi minimi organizzati in “*riquadri* contenitori” denominati in modo unitario e riconoscibile;
 - o il secondo documento regolatorio è costituito dai c.d. Elementi di dettaglio, i quali non sono stati modificati rispetto alla precedente disciplina della Bolletta 2.0;
- i nuovi criteri e gli obblighi previsti dalla regolazione della nuova disciplina si applicano, a partire dall'1 luglio 2025, ai clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e ai clienti del servizio di gas naturale domestici, condomini a uso domestico, attività di servizio pubblico e altri usi con consumi annui fino a 200.000 Smc, nonché con modalità semplificate nei confronti dei clienti finali per le forniture di gas diversi dal gas naturale; l'ambito di applicazione della nuova disciplina è stato esteso rispetto a quello definito per la Bolletta 2.0, ricomprendendo altresì il servizio di ultima istanza gas a partire dalle prossime assegnazioni all'anno termico 2025-2026, nonché le forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 516/2023/R/com, e in parallelo alla consultazione pubblica, onde poter garantire la massima partecipazione al procedimento, gli Uffici dell'Autorità hanno organizzato diversi incontri dedicati (“*focus group*” e Tavoli Tecnici) volti a illustrare a specifici gruppi di *stakeholder* gli orientamenti per la revisione della regolazione;
- inoltre, successivamente alla pubblicazione della deliberazione 315/2024/R/com, e in seguito alle richieste di chiarimento pervenute in merito, è stato convocato dagli Uffici dell'Autorità, in data 11 dicembre 2024, un Tavolo Tecnico con le associazioni rappresentative degli operatori di vendita, al fine di fornire alcuni chiarimenti e indicazioni operative funzionali ad assicurare la corretta e omogenea implementazione della nuova disciplina;
- nel corso dell'incontro sono stati illustrati dagli Uffici dell'Autorità i principali interventi di chiarimento, integrazione e modifica prospettati ed è stato dato risalto al fatto che, nell'ambito di una disciplina così complessa e di dettaglio, ci si attende che gli operatori implementino la nuova disciplina seguendo la dovuta diligenza richiesta a un soggetto professionale, quali essi sono; ciò anche a fronte del ragionevole grado di flessibilità, riconosciuta dalla regolazione dell'Autorità, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi della nuova disciplina di maggiore uniformità, semplicità e comprensibilità delle bollette;

- inoltre, nell'ambito del richiamato incontro, è stata segnalata dalle diverse associazioni partecipanti, la presenza di diversi errori materiali nel testo del provvedimento, nonché l'esigenza di apportare alcune migliorie di tipo redazionale al fine di rendere più chiaro il testo di alcune disposizioni;
- nell'ambito di tali richieste di precisazioni, tuttavia, è stata anche rappresentata la diffusa necessità, tra gli stessi operatori, di introdurre vere e proprie integrazioni della nuova disciplina, con particolare riferimento: (a) ai servizi aggiuntivi, le cui informazioni dovrebbero poter essere indicate dopo il totale della bolletta; (b) al box dell'offerta, con l'inserimento di due ulteriori righe nell'apposito box per descrivere con maggiore dettaglio la formazione della spesa per l'offerta sottoscritta; (c) ai documenti destinati ai clienti c.d. multi-sito, per i quali è stato chiesto di modificare il lay-out del documento regolatorio al fine di razionalizzare e ottimizzare la collocazione delle informazioni relative ai singoli POD/PDR.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno intervenire sulla nuova disciplina, accogliendo le esigenze, soprattutto, di migliorare il testo di alcune disposizioni, al fine di chiarire la regolazione e assicurarne una applicazione quanto più compiuta e omogenea ed evitare ambiguità o possibili problemi interpretativi, in coerenza coi generali obiettivi di trasparenza e chiarezza sottesi all'intera regolazione e contemporaneamente rettificare qualche errore materiale riscontrato;
- sia altresì opportuno dare seguito alle richieste di integrazione della regolazione per gli aspetti richiamati alle lettere (a) e (b) del precedente gruppo di considerati, essendo coerenti con le finalità di trasparenza della nuova regolazione, e certamente migliorative della stessa;
- a tal fine, peraltro, la necessità di assicurare agli operatori interessanti un tempo adeguato per intervenire sui propri sistemi di fatturazione, che sia coerente coi termini fissati dalla nuova disciplina per la sua entrata in operatività (luglio 2025) renda l'adozione delle suddette integrazioni particolarmente urgente, incompatibile con le tempistiche necessarie per svolgere una consultazione preventiva; sussistano pertanto, ai sensi dell'articolo 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, i presupposti per non procedere alla suddetta consultazione, potendo comunque essere assicurate le relative garanzie partecipative, assegnando, ai sensi del successivo articolo 5.2 del citato Allegato A, un termine entro il quale i soggetti interessati potranno presentare memorie e osservazioni ai fini dell'eventuale modifica o revisione della predetta disciplina

DELIBERA

1. di integrare l'Allegato A della deliberazione 315/2024/R/com come di seguito riportato:

- a. all'articolo 1, comma 1, relativamente alla definizione di “venditore”, dopo le parole “energia elettrica e/o gas naturale”, sono aggiunte le parole “o un esercente il servizio di vulnerabilità”, e dopo le parole “tutele gradualità”, sono aggiunte le seguenti parole “o un esercente i servizi di ultima istanza gas”;
- b. all'articolo 5, comma 2:
- alla lettera c):
 - al numero iv., dopo le parole “il periodo” sono soppresse le parole “di competenza della bolletta” e sono aggiunte le parole “oggetto di fatturazione”;
 - al numero v., dopo le parole “consumo totale fatturato” sono aggiunte le parole “del periodo oggetto di fatturazione”;
 - al numero vi., dopo le parole “consumi stimati” sono aggiunte le parole “del periodo oggetto di fatturazione”;
 - alla lettera k), dopo le parole “del bonus sociale” sono aggiunte le parole “per disagio economico”;
- c. all'articolo 6, comma 6.3:
- dopo le parole “riporta la formazione”, sono soppresse le parole “del costo” e sono aggiunte le parole “dell'importo”;
 - dopo le parole “ai volumi” sono soppresse le parole “, e immediatamente di seguito” e sono aggiunte le parole “e al prezzo medio del periodo oggetto di fatturazione”;
 - alla lettera a), dopo le parole “elettrica reattiva prelevata”, è sostituito la parola “o” con la parola “e/o”; e dopo la parola “immessa” è aggiunta la parola “fatturata”;
 - dopo le parole “nonché ulteriori voci” sono soppresse le parole “di cui al comma 6.9”;
- d. all'articolo 6, il comma 6.4 è sostituito con il seguente comma:
- “6.4 La voce “quota per consumi” contiene in una singola riga:
- la quantità di energia elettrica attiva prelevata del periodo di fatturazione espressa in kWh, o di gas naturale, espressa in Smc;
 - il “prezzo medio”, che è la media ponderata, rispetto all'energia prelevata nei diversi periodi di applicazione, di tutti i corrispettivi fatturati in quota per consumi, eventualmente calcolato come il rapporto tra importo totale e la quantità di energia o di gas naturale, espresso in €/kWh o in €/Smc, arrotondato con criterio commerciale alla sesta cifra decimale;
 - l'importo totale risultante dal prodotto delle due grandezze di cui sopra.
- Nella voce “quota per consumi” non sono mai esposti valori e consumi per fasce di prezzo e/o per scaglioni di consumo e per periodo di fatturazione. Per il solo settore elettrico, per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, esclusivamente nel caso di superamento delle soglie previste, nell'ambito della quota per consumi, in due ulteriori righe lo Scontrino riporta:
- 1) le informazioni relative all'energia reattiva immessa così dettagliate:
 - la quantità di energia reattiva fatturata immessa del periodo di fatturazione, espressa in kVARh;

- il “prezzo medio”, che è la media ponderata, rispetto all’energia reattiva immessa fatturata nel periodo di applicazione, di tutti i corrispettivi fatturati in quota energia reattiva immessa, eventualmente calcolato come il rapporto tra importo totale e la quantità di energia reattiva immessa fatturata, espresso in €/kVARh arrotondato con criterio commerciale alla sesta cifra decimale;
 - l’importo totale risultante dal prodotto delle due grandezze di cui sopra.
- 2) le informazioni relative all’energia reattiva prelevate così dettagliate:
- quantità di energia reattiva fatturata prelevata del periodo di fatturazione, espressa in kVARh;
 - il “prezzo medio”, che è la media ponderata, rispetto all’energia reattiva prelevata nel periodo di applicazione, di tutti i corrispettivi fatturati in quota energia reattiva prelevata, eventualmente calcolato come il rapporto tra importo totale e la quantità di energia reattiva prelevata fatturata, espresso in €/kVARh, arrotondato con criterio commerciale alla sesta cifra decimale;
 - l’importo totale risultante dal prodotto delle due grandezze di cui sopra.
- e. l’articolo 6, comma 5 è sostituito con il seguente:
- “6.5 La riga di cui al comma 6.4 della voce “quota per consumi” dell’energia attiva o del gas naturale prelevati dello Scontrino contiene, a sua volta, due ulteriori sotto-righe denominate:
- a) “di cui spesa per la vendita di energia elettrica/gas naturale” compilata come indicato nella Tabella 1 e Tabella 2 del presente provvedimento;
 - b) “di cui spesa per la rete e gli oneri generali di sistema” compilata come indicato nella Tabella 1 e Tabella 2 del presente provvedimento.
- Accanto alle suddette diciture sono indicati i valori del “prezzo medio”, che è la media ponderata, rispetto ai consumi e ai periodi di fatturazione, di tutti i corrispettivi in quota per consumi dovuti rispettivamente per la *spesa per la vendita di energia elettrica/gas naturale* fatturati e per la *spesa per la rete e gli oneri generali di sistema* fatturati, eventualmente calcolati come il rapporto tra i rispettivi importi totali e la quantità di energia attiva prelevata, espresso in €/kWh o in €/Smc arrotondato con criterio commerciale alla sesta cifra decimale; sono indicati altresì i rispettivi importi totali risultanti dal prodotto tra i predetti valori e i consumi di energia attiva prelevata di cui al comma 6.4.”;
- f. all’articolo 6, comma 6:
- al secondo punto, la definizione di “prezzo medio” è sostituita con la seguente “il “prezzo medio” che è la media dei corrispettivi fatturati in quota fissa, eventualmente calcolato come il rapporto tra importo totale e numero di mesi del periodo di fatturazione, espresso in €/mese arrotondato con criterio commerciale alla sesta cifra decimale;”;
 - al quinto punto, la definizione di “prezzo medio” è sostituita con la seguente: “il “prezzo medio”, calcolato come la media dei corrispettivi fatturati in

- quota potenza, espresso in €/kW, eventualmente calcolato come il rapporto tra l'importo totale e quantità di potenza, arrotondato con criterio commerciale alla sesta cifra decimale;”;
- g. all'articolo 6, comma 7:
dopo le parole “due ulteriori righe” sono aggiunte le parole “laddove applicabile,”;
il secondo periodo è sostituito da seguente:
“Accanto alle suddette diciture sono indicati i valori del “prezzo medio” che è la media di tutti i corrispettivi in quota fissa dovuti rispettivamente per la *spesa per la vendita di energia elettrica/gas naturale* fatturati e per la *spesa per la rete e gli oneri generali di sistema* fatturati, espressi in €/mese, eventualmente calcolati come il rapporto tra i rispettivi importi totali e il numero di mesi, arrotondato con criterio commerciale alla sesta cifra decimale; sono indicati altresì i rispettivi importi totali risultanti dal prodotto tra il predetto valore e il numero di mesi di cui al comma 6.6. Per il solo settore elettrico, alla voce “quota potenza” è indicato accanto alle suddette diciture, laddove applicabili, i valori del “prezzo medio” che è la media di tutti i corrispettivi in quota potenza dovuti rispettivamente per la *spesa per la vendita di energia elettrica* fatturati e per la *spesa per la rete e gli oneri generali di sistema* fatturati, eventualmente calcolati come il rapporto tra i rispettivi importi totali e la quantità di potenza fatturata di cui al comma 6.6, espresso in €/kW, arrotondato con criterio commerciale alla sesta cifra decimale.”;
- h. all'articolo 6, comma 8, dopo le parole “di cui è oggetto della bolletta:”, sono aggiunte le parole ““Il prezzo medio rappresenta un valore medio di sintesi. I singoli prezzi e corrispettivi applicati ai quantitativi consumati sono negli Elementi di dettaglio”;
- i. all'articolo 6, comma 9, alla lettera e) dopo le parole “nella bolletta corrente” sono aggiunte le parole “, o, in alternativa, qualora il cliente abbia maturato partite a debito, “importi relativi a bollette precedenti” col segno positivo, nei casi di importi contabilizzati in bollette precedenti non riscossi;”;
- j. all'articolo 6, comma 13, dopo le parole “posizione successiva al totale da pagare” sono aggiunte le parole “o, nel caso di importi contabilizzati ma non addebitati nella presente bolletta, si indica con l'apposita dicitura “*Importi che saranno addebitati nella prossima bolletta*”.”;
- k. all'articolo 7, comma 3, la lettera j) è modificata come segue: j) totale di spesa dovuto per l'offerta nel periodo fatturato, pari alla sommatoria delle voci della spesa per la vendita di energia elettrica/gas naturale di cui all'Articolo 6, con indicazione degli importi dovuti per l'offerta per la quota per consumi di cui all'Articolo 6 comma 5, lettera a) e per la quota fissa di cui all'Articolo 6 comma 7. lettera a);”
- l. All'articolo 8, comma 4, è aggiunta la seguente lettera c):
“c. gli importi oggetto del ricalcolo, indicando l'importo in euro da addebitare o accreditare al cliente finale.”;

- m. all'articolo 8, il comma 8.20 è sostituito dal seguente comma:
"8.20 In uno specifico riquadro, sono riportate le informazioni relative al dettaglio degli importi fatturati a copertura degli Oneri Generali di Sistema applicati in bolletta. Per il settore dell'energia elettrica, tali importi sono indicati con la disaggregazione nelle singole componenti tariffarie, secondo la struttura tariffaria definita ai sensi della deliberazione 481/2017/R/eel: "Componente ASOS a copertura dei costi per il sostegno delle fonti rinnovabili e da cogenerazione" e "componente ARIM a copertura di altri oneri relativi ad attività di interesse generale" e per il settore del gas naturale, è indicato il totale complessivo.";
- n. alla Tabella 2, alla riga *Spesa per gli oneri generali di sistema, dopo UG3* sono aggiunte le parole "ed esclusivamente per i clienti finali di cui all'articolo 2.3, lettera b), c) e d) del TIVG, GS"
- o. alla Tabella 3, alla seconda riga, dopo le parole "Clienti di cui di cui all'articolo 2.3 lettera c) del TIV" sono aggiunte le parole "e di cui all'articolo 2.3 lettera c) e d) del TIVG"; e alla quarta riga sono soppresse le parole "c) e d)";
2. di disporre con urgenza le seguenti modifiche all'Allegato A della deliberazione 315/2024/R/com:
- a. All'articolo 6, comma 9, è soppressa la lettera c) e h) e sono rinominate come conseguenza le lettere d) come c), e) come d), f) come e), g) come f);
- b. è aggiunto il seguente articolo 6 comma 10:
"6.10 È indicato successivamente il "Totale bolletta", costituito dalla sommatoria delle voci di cui ai commi da 6.4 a 6.9.";
- c. è aggiunto il seguente comma 6.11:
"6.11 Dopo il "Totale bolletta", sono indicati eventuali "prodotti e/o servizi aggiuntivi", con la specificazione della natura del corrispettivo. Successivamente alla voce "totale bolletta" sono indicati eventuali "prodotti e/o servizi aggiuntivi", con la specificazione della natura del corrispettivo;"
- d. all'articolo 6, comma 12, dopo le parole "di cui ai commi da" sono sostituite le parole "da 6.4 a 6.11" con le parole "da 6.10 a 6.14";
- e. sono rinumerati in conseguenza alle modifiche di cui alle precedenti lettere c) e d), i seguenti commi: comma 6.10 in 6.12; comma 6.11 in comma 6.13; comma 6.12 in 6.14 e comma 6.13 in comma 6.15;
- f. all'articolo 10, comma 1:
- dopo le parole "del presente provvedimento" sono aggiunte le parole " , nonché le altre informazioni specifiche riferite al singolo punto che possono essere indicate invece in corrispondenza del relativo POD/PDR";
- è aggiunta la seguente lettera c):
"c) con riferimento alle informazioni relative ai recapiti telefonici per il servizio guasti elettrici o il servizio di pronto intervento gas dell'impresa di distribuzione, qualora queste non sono riportate nel Frontespizio, il venditore è tenuto a indicare dove sono reperibili all'interno della bolletta con un apposito rimando nel Frontespizio. Resta fermo che queste informazioni sono opportunamente evidenziate.";

3. con riferimento al precedente punto 2, di riconoscere ai soggetti interessati la facoltà di presentare, entro il 6 febbraio 2025, le loro eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all'Appendice A, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione e l'Allegato A della deliberazione 315/2024/R/com, come risultante dalle revisioni apportate, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini